

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali

Approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONSIDERATO

- Che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMSQ (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come processo dinamico teso alla costante verifica dell'identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - e riconoscono l'importanza dell'applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, nell'interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale;
- Che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che "il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per l'assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati";
- Che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all'art. 3, comma 5, lett. b), la "previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (...). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione";
- Che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legge:
 - "a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua";
- CONSIDERATO che in data 29/10/2013 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, con nota n. 0032695.0- m_dg Gab, previe modifiche che sono state puntualmente recepite dal CNOAS;
- Che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

- Che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- Che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Art.1 **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di formazione continua e lo sviluppo delle stesse a vantaggio degli iscritti nell'albo professionale.
2. Il presente regolamento disciplina gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell'albo professionale, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 2 **Oggetto**

1. Con l'espressione *formazione continua* si intende ogni attività organizzata di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

Art. 3 **Obiettivi formativi**

1. Gli obiettivi formativi sono:

- a) rafforzare competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità, nonché all'analisi del disagio sociale e delle metodologie di intervento di Servizio Sociale;
- b) favorire l'acquisizione di competenze tecnico-professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione, nonché in ordine all'esercizio di compiti di pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione;
- c) acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per rispondere ai mutamenti sociali in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo ed economico;
- d) promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari e multisettoriali in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;
- e) favorire la capacità di governance dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità, le metodologie e le tecniche più efficaci;
- f) rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e dei programmi a carattere sociale;

- g) favorire lo studio, la ricerca e la diffusione di modelli innovativi di intervento e su fenomeni sociali di particolare interesse per il Servizio Sociale, anche al fine di acquisire specifiche ulteriori competenze professionali;
- h) favorire processi di formazione sul campo e lo sviluppo della formazione a distanza;
- i) rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza con il codice deontologico.

Art. 4

Obblighi formativi dell'assistente sociale

1. L'assistente sociale iscritto all'albo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;
2. L'obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente regolamento;
3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.

Art. 5

Modalità di adempimento dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo;
2. L'anno formativo coincide con quello solare;
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo;
4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui 15 per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia;
5. I crediti sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 10 crediti all'anno e comunque raggiungendo 60 crediti formativi nel triennio;
6. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione, in conformità al principio di cui all'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e all'art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
7. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 12 del presente regolamento.

Art.6

Istituzione dei registri delle agenzie formative e dei formatori

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale può rilasciare ad associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua. L'autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità dell'offerta formativa. Ai fini del presente regolamento, sono qualificate agenzie formative le associazioni di iscritti e gli altri soggetti pubblici o privati che erogano attività formativa, e

sono qualificati formatori le persone fisiche che si propongono per lo svolgimento di attività formativa.

2. Il CNOAS autorizza con delibera motivata le agenzie formative ed accredita i formatori che ne fanno richiesta secondo le norme del presente regolamento.
3. L'autorizzazione delle agenzie formative avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2 del DPR. 7 agosto 2012, n. 137.
4. Ai fini dell'autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante di cui all'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
5. Sono istituiti presso il CNOAS il registro delle agenzie formative autorizzate e il registro dei formatori accreditati. I registri sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio che ne assicura il periodico aggiornamento.

Art. 7

Requisiti per l'iscrizione nei registri

1. L'autorizzazione dell'agenzia formativa e l'accreditamento del formatore avvengono sulla base dei requisiti minimi individuati dal presente regolamento e successive modifiche.
2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro delle agenzie formative enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati, società commerciali e altre persone giuridiche che abbiano maturato nel triennio precedente la presentazione della domanda, una significativa esperienza nel settore della formazione dedicata specificamente al Servizio Sociale professionale
3. Ai fini dell'autorizzazione le agenzie richiedenti devono, inoltre, essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di formatori accreditati ed iscritti presso il Registro di cui all'art. 6, comma 5;
 - b) pregresse attività formative comprovanti competenza ed esperienza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa;
 - c) docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato;
 - d) presenza di assistenti sociali di comprovata esperienza professionale per meglio apprezzare il fabbisogno formativo della categoria;
 - e) pubblicazioni, bibliografia di supporto;
 - f) requisiti metodologici quali, a titolo esemplificativo: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, gruppi di lavoro, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione;
4. In ogni caso, gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali delle agenzie formative non devono avere riportato condanne penali definitive;
5. Le agenzie autorizzate assicurano l'utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative
6. Possono chiedere di essere accreditati ed iscritti al registro dei formatori i seguenti soggetti:
 - a) assistenti sociali iscritti all'albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione;
 - b) docenti universitari iscritti all'Ordine degli Assistenti sociali;
 - c) formatori e docenti universitari nei settori di interesse della professione;
 - d) altri soggetti con comprovata e documentata esperienza di attività formative rivolte ad Assistenti sociali.

7. I richiedenti comunque non devono avere subito condanne penali definitive e/o riportato sanzioni disciplinari definitive.
8. Il registro dei formatori si articola in due sezioni denominate rispettivamente “sezione dei formatori assistenti sociali” e “sezione dei formatori non assistenti sociali”.
9. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di accreditamento o di autorizzazione non può ripresentare l’istanza prima del decorso di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 8

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua

1. Il CNOAS istituisce una Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua composta da tre rappresentanti del CNOAS ed integrata, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, da tre rappresentanti dei CROAS, o relativi supplenti, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in materie ritenute pertinenti.
2. La Commissione coadiuva il CNOAS nell’esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro.
3. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno e il suo mandato coincide con quello del Consiglio che l’ha istituita.
4. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d’interesse. Sussiste conflitto d’interesse qualora il membro della Commissione sia legato al soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto nella realizzazione dell’evento formativo.
5. I CROAS devono istituire una Commissione per l’autorizzazione della formazione continua che opera nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9

Procedimento di autorizzazione delle agenzie e di accreditamento dei formatori

1. L’agenzia formativa che intende chiedere l’autorizzazione e il formatore che intende chiedere l’accreditamento ai fini e per gli effetti del presente regolamento presentano domanda compilando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell’art 7 del presente regolamento, nonché da una relazione illustrativa delle attività formative realizzate, con particolare riferimento all’ultimo triennio.
3. La domanda è rivolta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale determina l’ammontare del contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritti di segreteria.
4. La Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie volte ad appurare la presenza dei requisiti di cui al presente regolamento, ed esprime parere in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda.

5. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, e, in caso di domanda di autorizzazione di agenzia formativa, ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con provvedimento motivato l'autorizzazione dell'agenzia formativa, o l'accreditamento del formatore, o il rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.

Art. 10

Durata e revoca dell'autorizzazione di agenzie e dell'accreditamento dei formatori

1. L'accreditamento e l'autorizzazione hanno durata di tre anni dalla data del rilascio.
2. Ogni tre anni le agenzie autorizzate ed i formatori accreditati che intendono mantenere l'autorizzazione e l'accreditamento devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all'art.7. La mancata presentazione dell'autocertificazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza triennale determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento.
3. L'autorizzazione e l'accreditamento possono essere revocati con delibera del CNOAS, previo parere della Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 11

Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da agenzie autorizzate

1. Le agenzie formative autorizzate ai sensi del presente regolamento presentano domanda di per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare.
2. Il Consiglio Nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all'estero, gli eventi di formazione a distanza, quelli organizzati da uno stesso ente che si replicano nell'arco di un anno in almeno due Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti istituzionali con i quali il CNOAS ha stipulato apposite convenzioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione nazionale per l'autorizzazione della formazione continua.
3. Il Consiglio Nazionale delega al Consiglio regionale competente l'attribuzione dei crediti per gli eventi formativi che si svolgono nel territorio.
4. Il Consiglio regionale, previo parere della propria Commissione per l'autorizzazione della formazione continua, attribuisce i crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza.
5. L'attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
6. Il Consiglio dell'Ordine regionale o il Consiglio Nazionale possono richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa.
7. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio Nazionale o regionale non

attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

8. Il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta.
9. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.
10. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di apposita domanda dell'Assistente sociale interessato presentata entro 60 giorni dalla data dell'evento, e corredata da adeguata documentazione.
11. L'ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l'Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

Art. 12 **Attività formative**

1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al numero delle ore di attività.
2. L'iscritto nell'albo deve totalizzare almeno 60 crediti nel corso del triennio, dei quali almeno 15 devono essere maturati nei settori dell'ordinamento professionale e della deontologia.
3. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
 - a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;
 - b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;
 - c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;
 - d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente;
 - e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;
 - f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multiprofessionali;
 - g) attività di formazione nell'ambito dell'ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;
 - h) attività di docenza universitaria.
4. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:
 - a) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;

- b) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
 - c) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell'ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;
 - d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.
5. Fatto salvo il criterio ordinario di attribuzione di n. 1 credito per n. 1 ora di formazione, il CNOAS o il CROAS, secondo le rispettive competenze, possono riconoscere un maggior numero di crediti fino al 20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di ore di formazione, a parità di ore, ad attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di cui almeno due compresenti:
- a) metodologie attive e laboratoriali;
 - b) innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento;
 - c) esplicito riferimento alle materie deontologiche;
 - d) interdisciplinarietà ed interistituzionalità;
 - e) elaborazione di un prodotto finale;
 - f) accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati;
 - g) presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - h) numero di destinatari dell'evento formativo inferiore a 20.
6. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua, infine, lo svolgimento dell'attività pubblicistica in materie di interesse professionale, che comporta l'attribuzione di un minimo di 5 crediti per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di 25 crediti per monografie o trattati.

Art. 13

Esoneri

1. Su domanda dell'interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
- a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
 - b) grave malattia o infortunio;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
2. L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale.
3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art. 14

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno le attività formative di cui all'art 12 svolte nell'anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo, totale o parziale e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. L'iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio Nazionale.
4. L'iscritto ha l'obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.
5. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari almeno all' 80%.
6. La violazione dell'obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza dell'iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell'art.8 del DPR 137/2012.

Art. 15

Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine

1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione di cui all'art. 8, ultimo comma del presente regolamento, ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.
2. I Consigli regionali dell'Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, predispongono ed inviano al CNOAS, il piano dell'offerta formativa a valenza annuale.
3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale.
4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati.
5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all'ordinamento professionale e alla deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.
6. I Consigli regionali, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.¹
7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate.
8. Il Consiglio regionale vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
9. Il Consiglio regionale dell'Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

Articolo 16

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale:

- a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli Assistenti sociali, informando dell'obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti istituzionali;
- b) elabora il Piano Formativo nazionale sulla base dei Piani Formativi regionali annuali trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art.15, garantendo la qualità e l'uniformità dell'offerta formativa con l'approvazione dei Piani Formativi regionali annuali;
- c) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi, anche in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;
- d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell'albo;
- e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);
- f) effettua il monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento in materia di formazione continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l'acquisizione, aggregazione, correlazione di dati, in collaborazione con i Croas, al fine di verificarne le condizioni della effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l'uniformità e l'efficacia;
- g) organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno valutati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini della revisione del presente regolamento;
- h) commissiona a strutture indipendenti la realizzazione periodica di ricerche volte a valutare qualità ed efficacia dell'offerta formativa erogata sul territorio;
- i) organizza eventi formativi diretti ad Assistenti sociali che intendano assumere la qualifica di formatori ai sensi del presente regolamento e quella di componenti i consigli regionali di disciplina ai sensi del regolamento in materia di esercizio della funzione disciplinare;
- j) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- k) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- l) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali laddove inadempienti.

Art. 17

Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, ed entra in vigore quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale.

2. Alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del computo per l'assolvimento dell'obbligo della formazione continua, si intendono conseguiti i crediti formativi acquisiti dagli Assistenti sociali nell'anno solare, secondo le disposizioni previgenti.
3. Il triennio formativo decorre dal primo gennaio dell'anno solare nel quale entra in vigore il presente regolamento.
4. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi, gli eventi accreditati secondo le disposizioni previgenti al presente regolamento.